

## **Comunicazione congiunta Consob-Banca d'Italia del 29-1-2014**

**Oggetto: Attuazione degli Orientamenti emanati dall'ESMA in materia di politiche e prassi retributive (MiFID)**

1. In data 11 giugno 2013, la *European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha emanato – ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU – il documento recante “*Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)*” (di seguito anche “Orientamenti” o “Linee guida”).

Le Linee Guida sono state pubblicate nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito web dell'ESMA il 1° ottobre 2013; esse sono anche disponibili sul sito istituzionale della Consob. In linea con quanto stabilito dall'art. 16, paragrafo 3, del Regolamento 1095/2010/EU, la Consob ha provveduto a comunicare all'ESMA la propria conformità agli Orientamenti.

Con la presente comunicazione si definiscono le modalità e i tempi con cui gli intermediari devono provvedere agli adempimenti eventualmente necessari.

2. Gli Orientamenti sono finalizzati a promuovere “una maggiore convergenza nell'interpretazione e negli approcci di vigilanza degli obblighi riguardanti i conflitti di interesse e il comportamento previsti dalla direttiva MiFID in materia di retribuzione”.

Essi forniscono indicazioni e chiarimenti in tema di definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione nel contesto delle regole di condotta e degli obblighi in materia di conflitto di interessi previsti dalla MiFID, richiamando, in particolare, l'attenzione degli intermediari sulla necessità di orientare le stesse secondo criteri in grado di assicurare il perseguimento del miglior interesse dei clienti.

Nell'ordinamento italiano, le Linee Guida costituiscono indirizzi e criteri interpretativi utili per il rispetto da parte degli intermediari delle disposizioni in materia di conflitto di interessi contenute nella Parte III del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, nonché delle regole di condotta contenute nel Libro III del Regolamento Consob n. 16190/2007.

3. Gli Orientamenti si applicano alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle succursali di imprese di investimento comunitarie, alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF, nonché, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, alle banche italiane, alle succursali di banche comunitarie, alle banche extracomunitarie, alle SGR.

Per i soggetti, tra quelli sopra elencati, che sono destinatari anche delle disposizioni prudenziali in materia di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53, lettera a) del Testo Unico Bancario o individuate nel Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera a), l'attuazione degli Orientamenti ESMA è effettuata in modo da assicurare in ogni caso anche il pieno rispetto di quanto previsto da tali disposizioni prudenziali, con riferimento a tutto il “personale”, come definito dalle disposizioni stesse. In particolare, nell'ambito del processo di definizione delle politiche e prassi di remunerazione - come articolato in attuazione della disciplina prudenziale - i competenti organi aziendali degli intermediari dovranno condurre le valutazioni richieste dalle Linee Guida ESMA per garantire che il sistema retributivo assicuri il perseguimento del miglior interesse dei clienti.

4. Ferma restando, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4 del documento dell'ESMA, l'applicabilità delle Linee guida a decorrere dal 29 gennaio 2014, gli intermediari apportano le modifiche alle politiche di remunerazione eventualmente necessarie per conformarvisi, sottoponendole, quando previsto dalla richiamata disciplina prudenziale, all'assemblea dei soci.

La Consob verifica il rispetto degli Orientamenti ESMA secondo le finalità e i poteri previsti dall'art. 5 e seguenti del Testo Unico della Finanza e in linea con le attuali prassi di vigilanza dell'Autorità.

PER LA BANCA D'ITALIA  
Il Direttore Generale  
*Salvatore Rossi*

PER LA CONSOB  
Il Presidente  
*Giuseppe Vegas*